

Codice A1701B

D.D. 27 gennaio 2023, n. 75

D.G.R. 16 dicembre 2022 n. 51 - 6255. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Piemonte ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR IPSP).



ATTO DD 75/A1701B/2023

DEL 27/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: D.G.R. 16 dicembre 2022 n. 51 - 6255. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Piemonte ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR IPSP).

Premesso che:

- il 2 maggio 1979 con la deliberazione n. 45/79-CA-9, l'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (ESAP) istituiva il Centro di premoltiplicazione del materiale viticolo (di seguito CE.PRE.MA.VI) presso l'Azienda agricola "Bardelli", sita nella frazione Vaccheria d'Alba, di proprietà della Provincia di Cuneo, per perseguire le seguenti finalità:

- favorire la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica applicata nel settore del miglioramento genetico e sanitario della vite;
- produrre materiale di base, necessario ai vivaisti autorizzati per la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato;

- contestualmente l'ESAP ha stipulato una Convenzione con il Centro di studi per il miglioramento genetico della vite (C.N.R.), per la collaborazione tecnico - scientifica presso il CE.PRE.MA.VI che consisteva nell'impegno da parte di:

- C.N.R., Costituente dei cloni di vite selezionati, a fornire la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI. gratuitamente rinunciando altresì alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base;
- E.S.A.P. a garantire la premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in materia;

- con la nota n. 13847 del 15 settembre 1990, l'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste, autorizzava l'E.S.A.P. ad avviare presso il suddetto Centro, l'attività di Nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite;

- la l.r. 23 febbraio 1995 n. 18 ha disposto la soppressione dell'ESAP ed ha stabilito che la Titolarità del CE.PRE.MA.VI. sarebbe passata alla Regione Piemonte subentrando in ogni rapporto giuridico, sia di diritto pubblico che privato, ivi compresa la convenzione ancora vigente con il C.N.R., e sia in quanto a diritti che per le obbligazioni.

Premesso, inoltre che la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 dispone all'articolo 15 comma 1 che al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del CEPREMAVI, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite.

Considerato che la D.G.R. 16 dicembre 2022 n. 51 - 6255 dispone, tra l'altro, a fronte dell'importanza delle finalità perseguite negli anni dal Centro di premoltiplicazione di materiale viticolo del Piemonte (CE.PRE.MA.VI.), ed al fine di favorire in maniera ancora più incisiva la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica applicata nel settore del miglioramento genetico e sanitario della vite:

1. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" e Settore "Fitosanitario e tecnico scientifici", di addivenire, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, alla stipulazione di una nuova convenzione, di durata quinquennale, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR IPSP), costituente dei cloni di vite conservati e premoltiplicati dal CE.PRE.MA.VI, tenendo conto del citato contesto normativo e prevedendo che, in continuità agli analoghi precedenti accordi intercorsi:

- il C.N.R. IPSP fornisca la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI. gratuitamente rinunciando alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base;

- la Regione Piemonte provveda alla conservazione di detto materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI ed alla premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in materia;

2. di dare atto che la premoltiplicazione dei cloni non comporterà alcun costo aggiuntivo per la Regione perché si sostiene autonomamente grazie ai proventi derivanti dalla vendita del materiale di base, il cui costo viene fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

3. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" e Settore "Fitosanitario e tecnico scientifici" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Richiamato il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 16 "*Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*" che ha aggiornato e riordinato le norme in materia di materiali di moltiplicazione della vite.

Ritenuto opportuno:

approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, in attuazione della D.G.R. 16 dicembre 2022 n. 51 - 6255, lo schema di convenzione (allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di durata quinquennale, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR IPSP), costituente dei cloni di vite conservati e premoltiplicati dal CE.PRE.MA.VI, tenendo conto del citato contesto normativo e prevedendo che, in continuità agli analoghi precedenti accordi intercorsi:

- il C.N.R. IPSP fornisca la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI. gratuitamente rinunciando alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base;

- la Regione Piemonte provveda alla conservazione di detto materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI ed alla premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in

materia.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97.

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013” art. 23 comma 1 lettera d.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016, n. 1-4046 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

determina

di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, in attuazione della D.G.R. 16 dicembre 2022 n. 51 - 6255, lo schema di convenzione (allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del provvedimento, di durata quinquennale, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR IPSP), costituente dei cloni di vite conservati e premoltiplicati dal CE.PRE.MA.VI, tenendo conto del citato contesto normativo e prevedendo che, in continuità agli analoghi precedenti accordi intercorsi:

- il C.N.R. IPSP fornisca la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI. gratuitamente rinunciando alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base;

- la Regione Piemonte provveda alla conservazione di detto materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI ed alla premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in materia.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e, ai sensi dell'art. art. 23 comma 1 lettera d del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

Allegato 1

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE-ISTITUTO PER LA PROTEZIONE
SOSTENIBILE DELLE PIANTE (CNR-IPSP) RELATIVA ALLA
COLLABORAZIONE TECNICO - SCIENTIFICA PER IL CENTRO
DI PREMOLTIPLICAZIONE DI MATERIALE VITICOLO
(CE.PRE.MA.VI.)

PREMESSO CHE:

- a) L' Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) è stato istituito con legge regionale 24 aprile 1974, n. 12 (Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte);
- b) l'E.S.A.P. con deliberazione 2 maggio 1979, n. 45/79-C ha istituito il Centro di Premoltiplicazione del Materiale Viticolo Piemontese (CE.PRE.MA.VI), presso l'azienda agricola Bardelli di Alba (CN), frazione Vaccheria avente la finalità di:
 - favorire la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica applicata al

settore del miglioramento genetico e sanitario della vite;

- produrre "materiale di base", a partire dal "materiale iniziale" proveniente dalle piante madri marze allevate nella screen house, per i vivaisti autorizzati alla produzione di materiale viticolo per la costituzione di propri campi di piante madri destinati alla produzione commerciale di marze, talee e barbatelle franche di piede o innestate di qualificazione certificata;

- promuovere iniziative scientifiche, didattiche e dimostrative;

c) l'E.S.A.P. aveva stipulato una Convenzione con il CNR l'ex Centro Studi per il miglioramento della vite, ora CNR-Istituto Protezione Sostenibile delle Piante, con la quale il CNR si impegnava a cedere il materiale di categoria "base" - ottenuto a seguito di selezione clonale - esclusivamente al Ce.pre.ma.vi., rinunciando alla quota spettante per la vendita delle barbatelle prodotte dal nucleo e fornendo collaborazione tecnico-scientifica a titolo gratuito. Detta Convenzione aveva una durata di 9 anni, con possibilità di taciti rinnovi annuali, che sono proseguiti sino ad oggi;

d) la legge regionale 23 febbraio 1995, n. 18 ha soppresso l'E.S.A.P. e la Regione Piemonte è subentrata a tale ente nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;

e) il D.Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento(UE) 2017/625" definisce come «avente causa» la persona fisica o giuridica alla quale il costitutore della varietà, o del clone, trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all'utilizzo e come «costitutore» la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché' dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varietà;

f) ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, al fine di promuovere la

produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del centro di premoltiplicazione materiale viticolo (CEPREMAVI), autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite;

g) la DGR 16 dicembre 2022, n.51-6255 demanda alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" di addivenire, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, alla stipulazione di una nuova convenzione, di durata quinquennale, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR-IPSP), costituente dei cloni di vite conservati e premoltiplicati dal CE.PRE.MA.VI, tenendo conto del citato contesto normativo e prevedendo che, in continuità agli analoghi precedenti accordi intercorsi:

- il CNR-IPSP fornisca la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato al

CE.PRE.MA.VI. gratuitamente rinunciando alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base;

- la Regione Piemonte provveda alla conservazione di detto materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI e dalla premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in materia;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA:

la **Regione Piemonte (C.F. 80087670016)**, Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo,- nella persona del Responsabile pro tempore Gianfranco Latino, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Settore, sita in Torino, Corso Regina Margherita n. 174,

in qualità di "avente causa"

E

C.N.R. - IPSP Istituto protezione sostenibile delle piante (C.F. 80054330586), nella persona del Direttore protempore, Mauro Centritto, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del CNR-IPSP sita in Torino - Strada delle Cacce 73,

in qualità di "costitutore"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO.

Il CNR-IPSP Istituto protezione sostenibile delle piante si impegna a cedere il materiale di categoria "iniziale" e "base", ottenuto a seguito di selezione clonale, esclusivamente al CE.PRE.MA.VI., rinunciando alla quota spettante per la vendita delle barbatelle prodotte dal nucleo. Il CNR-IPSP si impegna, inoltre, a fornire collaborazione tecnico - scientifica a titolo gratuito.

La Regione Piemonte si impegna a svolgere le attività del CE.PRE.MA.VI. nelle modalità previste dal d.lgs n. 16/2021 consistenti in :

- conservare il materiale di moltiplicazione di categoria "iniziale" e "base";
- premoltiplicare il materiale di "base" per la produzione di barbatelle di vite di categoria "base".

La Regione e il CNR IPSP si impegnano ad individuare di comune accordo tra loro e con le associazioni vivaistiche piemontesi soggetti

qualificati cui affidare le attività del
CE.PRE.MA.VI.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La vigenza della presente convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione e avrà scadenza il 31 dicembre 2027.

ART. 3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

1. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", pertanto verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convenzione e comunicati al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

2. I dati personali riferiti al personale incaricato dal CNR-IPSP per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e trasmessi alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR. L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione della convenzione.

3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, domiciliato presso la sede operativa del Settore, presso Corso Regina Margherita 174 a Torino. Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it).

4. I dati dei sottoscrittori saranno trattati esclusivamente da soggetti e responsabili (esterni) incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche

ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

5. I dati personali riferiti ai sottoscrittori sono conservati per un periodo di 20 anni secondo quanto previsto dal Piano di fascicolazione e conservazione dell'ente Regione Piemonte.

6. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

7. I sottoscrittori potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al titolare, al responsabile

della protezione dati (DPO) o al responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. Sarà cura del CNR-IPSP fornire ai dipendenti incaricati per lo svolgimento dell'attività l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR.

**ART. 4 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI
COMPORTAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE**

1. Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2022, n. 1-4936 ha adottato per il triennio 2022-2024 un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente, che prevede l'attuazione di misure specifiche atte a prevenire eventuali comportamenti corruttivi: il CNR-IPSP si impegna a conoscere e a diffondere all'interno della propria struttura i contenuti del Piano presso i propri dipendenti, i propri consulenti e presso tutti coloro che operano

nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche e il CNR-IPSP dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte approvato con la DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente, che si richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato allo stesso. La violazione degli obblighi derivanti dal codice causa risoluzione del contratto. Il codice si applica oltrechè ai dipendenti della Giunta regionale, anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte per quanto compatibile. .

**ART. 5 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL
CNR**

1. Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, il CNR con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione 22 marzo 2022, n. 90/2022 - Verb. 453 ha adottato per il triennio 2022-2024 un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente, che prevede l'attuazione di misure specifiche atte a prevenire eventuali comportamenti corruttivi: la Regione Piemonte si impegna a conoscere e a diffondere all'interno della propria struttura i contenuti del Codice presso i propri dipendenti, i propri consulenti e presso tutti coloro che operano nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Il CNR-IPSP e la Regione Piemonte dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento del CNR con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 17 ottobre 2017, 137/2017 - Verb. 335 e di vigilare sull'osservanza del medesimo.

3. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito dal Codice di comportamento, si comunica che lo stesso Codice di comportamento sarà inviato alla Regione Piemonte tramite PEC.

4. La violazione degli obblighi disposti dal Codice di comportamento comporta la risoluzione del

contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

5. La Regione Piemonte dichiara di conoscere e accettare i contenuti e gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento del CNR e di vigilare sull'osservanza del medesimo.

6. La Regione Piemonte dichiara di conoscere il Patto di integrità degli appalti pubblici e di accettarne e osservarne i contenuti.

ART. 6 - REPERTORIAZIONE E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del Dpr n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 7 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione è devoluta alla competenza del Tribunale civile di Torino

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a

*tutti gli effetti con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005.*

Il Responsabile del Settore produzioni Agrarie e
zootecniche - REGIONE PIEMONTE

Il Direttore del CNR-IPSP
